



# CITTA' di LAMEZIA TERME

## Ordinanza N. 942 del 11/11/2020

**OGGETTO:** Integrazione ordinanza n. 941/2020 recante “Sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle prime classi delle scuole secondarie di I° grado della città di Lamezia Terme”.

---

### IL SINDACO

**RICHIAMATA** l'ordinanza sindacale n. 941 adottata in data odierna con la quale, in ossequio alle indicazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di Catanzaro con nota prot. n. 3098LT del 10.11.2020, è stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle prime classi delle scuole secondarie di I° grado ubicate nel territorio del Comune di Lamezia Terme;

**CONSIDERATO CHE**, in coerenza con le motivazioni sottese alla richiamata comunicazione dell'Autorità Sanitaria provinciale, appare necessario integrare le disposizioni contenute nella citata ordinanza sindacale n. 941/2020 precisando che sospensione dell'attività didattica in presenza prevista per le “scuole dell'infanzia” deve intendersi estesa anche a quella svolta presso gli asili nido pubblici e privati;

**RITENUTO** inoltre necessario, nel sospendere l'attività didattica in presenza nei termini sopra indicati, fare salva la facoltà prevista dal secondo periodo dell'art. 1, lettera s, del DPCM 3 novembre 2020, volta a garantire anche in tal caso l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D. Lgs.vo 267/2000;

### ORDINA

di integrare l'ordinanza sindacale n. 941/2020 recante “Sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle prime classi delle scuole secondarie di I° grado della città di Lamezia Terme” nei termini di seguito indicati;

- la sospensione dell'attività didattica in presenza prevista per le “scuole dell'infanzia” deve intendersi estesa anche a quella svolta presso gli asili nido pubblici e privati;
- è comunque fatta salva la facoltà prevista dal secondo periodo dell'art. 1, lettera s, del DPCM 3 novembre 2020, ai sensi del quale “*Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del*

*7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”;*

**INFORMA CHE**

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.;

**DISPONE**

la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro, alla Stazione dei Carabinieri di Lamezia Terme, alla Polizia Locale, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme, alla Guardia di Finanza di Lamezia Terme, ai Dirigenti scolastici ed all'Albo Pretorio per la pubblicazione.

Lamezia Terme, lì 11/11/2020

Il Sindaco

Avv. MASCARO PAOLO